

salvezza consiste nell'adozione del vino estratto dai puri grappoli. Ci vorrà un po' di tempo per ripulire i palati abituati a liquori forti e rieducarli in maniera che acquistino la gioia del nobile e delicato piacere che forniscono leggeri, squisiti e raffinati vini. Vale la pena di fare l'esperimento ».

Anche in quest'occasione e in materia così lontana dalle sue ordinarie occupazioni, il Duce ha detto la parola precisa e definitiva. È esattissimo che soltanto l'uso moderato del vino può combattere l'alcoolismo.

Ma un'altra verità, si noti, è contenuta in quelle frasi: quella che non sarà facile rieducare quei palati all'uso del vino al posto dei forti liquori. È questione di educazione, e appunto nei Convitti, in età appropriata, che noi riteniamo di 12 anni, e in misura adeguata, si possono abituare i giovani ad usare il vino con moderazione. Altrimenti, per le umane reazioni al frutto proibito, accadrà quello che accadeva agli equipaggi delle navi americane quando riuscivano ad approdare in un porto umido.

Si avranno i due eccessi come risultato finale: gli astemi e gli ubriaconi, entrambi, non ugualmente, ma certamente deprecabili, se non altro per donare agli uomini, e sono parole del Duce: « quel tanto di superfluo indispensabile all'uomo per procurarsi una favilla di gioia nella vita, poichè l'uomo non vive di solo pane. Il vino, egli aggiunge, è il simbolo della gioia e della cordialità che dovrebbe presiedere al desco dei più umili ».

Non presento emendamenti anche perchè, qualora non fossero approvati, si ribadirebbe la tesi che io ritengo superata dalle ultime acquisizioni della scienza medica. Faccio sicuro assegnamento sulla illuminata equità di Sua Eccellenza Arpinati per una successiva migliore valutazione dei pregi alimentari e terapeutici di questo meraviglioso dono del nostro suolo: il vino. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha nulla da dire su questo articolo ?

LEICHT, *relatore*. Da parte mia devo dichiarare che sono perfettamente d'accordo col collega, camerata Capri-Cruciani; soltanto io credo che forse si dovrà addivenire, a questo proposito, a una revisione generale delle norme relative alla campagna antialcoolica che, secondo me, seguendo dei pregiudizi, quelli che ora sono diventati pregiudizi e allora erano convinzioni oneste della medicina del tempo, è stata ingiustamente estesa anche al vino. Quindi sarei stato ben lieto di vedere soppresso dal primo comma dell'articolo 23 della vecchia legge le parole:

« comprendendosi fra tali bevande anche il vino ». Ma poichè sembra che ancora la questione non sia matura, mi rimetto anche io, come il camerata Capri-Cruciani, ad un futuro esame della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

ARPINATI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso tener conto del discorso del camerata Capri-Cruciani solo in via di raccomandazione, per quello che sarà possibile fare in avvenire, ma sono ancora convinto oggi che il vino all'infanzia non faccia bene e mi pare che nessuno sia d'avviso contrario, tanto è vero che tutti giudicano necessaria la moderazione.

Ora è precisamente questa moderazione difficile ad ottenersi; quando si comincia a bere, facilmente si perde il senso del limite, specialmente se questa abitudine viene data ai ragazzi.

Debbo quindi insistere su quanto ho detto perchè, almeno per il momento e fino a quando non sia chiaro se il vino sia o non sia dannoso all'infanzia, occorre mantenere la proibizione nei collegi.

PRESIDENTE. Mette a partito l'articolo 16 di cui torno a dar lettura.

#### ART. 16.

Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge sono soppressi.

Nel primo comma dello stesso articolo 23 alle parole « fanciulli e adolescenti » sono sostituite le altre « minori degli anni 16 ».

L'ultimo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente.

« I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 689 del Codice penale »

(*È approvato*).

#### ART. 17.

Nel primo e secondo comma dell'articolo 24, rispettivamente, alle parole « a fanciulli o adolescenti » e « ai fanciulli e agli adolescenti, minori di 15 anni » sono sostituite le altre: « ai minori degli anni 16 ».

(*È approvato*).

#### ART. 18.

L'articolo 24-bis, aggiunto nella legge con l'articolo 13 del Regio decreto-legge 21